

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1185)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MOTT

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1960

Estensione degli usi agevolati per lo zucchero e per il glucosio

ONOREVOLI SENATORI. — Potendo sorgere dubbio circa la interpretazione da dare alla qualificazione di « integra » prevista per la frutta impiegata nella produzione della marmellata con zucchero ad aliquota d'imposta ridotta, si rende opportuno precisare che per « integra » si intende la frutta fresca conservata e lavorata secondo le prescrizioni vigenti.

L'articolo 1 del presente disegno di legge provvede pertanto a precisare la qualificazione di « integra » nel senso sopraddetto.

Poichè simile a quella dei canditi è la produzione della mostarda di frutta si è ritenuto opportuno estendere a quest'ultima la

agevolezza fiscale dell'impiego di zucchero ad imposta ridotta.

A ciò provvede l'articolo 2 del disegno di legge.

Tenuto poi presente che nella produzione dei canditi e delle mostarde di frutta s'impiega anche il glucosio, mediante l'articolo 3 del disegno di legge, si è provveduto a stabilire una aliquota ridotta sia per il glucosio solido che per il glucosio liquido impiegati nelle suddette produzioni sulla base dello stesso criterio di proporzionalità seguito per la determinazione delle aliquote ridotte relative alla imposta di fabbricazione sullo zucchero destinato agli usi agevolati previsti.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Agli effetti delle norme agevolative previste per lo zucchero impiegato nella produzione delle marmellate, per frutta integra s'intende la frutta fresca conservata e lavorata secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 2.

La riduzione della aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine concessa per lo zucchero impiegato nella produzione dei canditi è estesa allo zucchero impiegato per la produzione delle mostarde di frutta.

Art. 3.

Per il glucosio impiegato, sotto l'osservanza delle norme in vigore, nella preparazione delle mostarde di frutta e dei canditi, l'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine è stabilita nella misura ridotta di lire 1.384 e di lire 674 a seconda che si tratti di glucosio solido o di glucosio liquido.